

Codice A2001D

D.D. 15 luglio 2026, n. 330

LR 11/2018 - DD 529 del 20 dicembre 2001. Contratto di comodato tra la Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio e la Città Metropolitana di Torino per l'affidamento di due volumi antichi.



ATTO DD 330/A2001D/2026

DEL 15/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2001D - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: LR 11/2018 – DD 529 del 20 dicembre 2001. Contratto di comodato tra la Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio e la Città Metropolitana di Torino per l'affidamento di due volumi antichi.

Premesso che

con le determinazioni dirigenziali n. 472 del 22/11/2001 e n. 529 del 20/12/2001 la Direzione Beni Culturali ha acquisito le seguenti opere per destinarle a raccolte di pubblico interesse:

- 1) “Miscellanea di quattro componimenti” in folio piccolo (cm 27,5 x 19) Lire 1.000.000
 - Emanuele Tesauro, Le pompe funebri nelle solenni esequie delPrincipe Tomaso di Savoia Principe di Carignano, Torino, Bartolomeo Zapatta, 1656,
 - Emanuele Tesauro, Il cilindro, oration panegirica.... nelle solenni esequie del serenissimo Principe Maurizio di Savoia, Torino, Gio. Sinibaldo, 1657,
 - Vittorio Agostino Ripa, Il teatro del dolore. Apparato funebre fatto nel Duomo di Torino dall'altezza Reale di Carlo Emanuele II°, Duca di Savoia, Principe del Piemonte... alle altezze Reali di Christina di Francia, sua madre, e Francesca di Borbone, sua sposa, Torino, Bartolomeo Zavatta, 1664,
 - Carlo De Palma, Oratione panegirica per l'altezza Reale Francesca di Borbone, 1664

- 2) Giovanni Tonso “De Vita Emmanuelis Philiberti allobrogum ducis et subalpinorum principis libri duo”, Milano Pacifico Pontio e Battista Piccalei, 1602, Lire 800.000;

con successiva lettera dell'11 febbraio 2002 (prot. n. 2172/31.2), la Regione ha affidato i suddetti volumi alla Biblioteca di storia e cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso” della Provincia di Torino, al fine di assicurarne la tutela, conservazione e valorizzazione;

la Regione Piemonte intende assicurare la valorizzazione dei beni in oggetto, al fine di permetterne la migliore conservazione, valorizzazione e fruizione da parte della collettività, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.

Considerato che:

la legge regionale n. 11 del 1.8.2018 “Disposizioni coordinate in materia di cultura” all’art. 14, comma 1 dispone che: “La Regione sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale al fine di promuovere e valorizzare la complessità e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese”;

il Programma triennale della cultura della Regione Piemonte per il triennio 2025-2027, approvato con DCR n. 89-13551 del 17 giugno 2025 prevede, all’Allegato A paragrafo 4.5 “Beni culturali di proprietà regionale”, che la Direzione Cultura operi al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione delle opere ad essa affidate;

vista la comunicazione del 19/05/2026 (prot. n. 9671 del medesimo giorno) con la quale la Città metropolitana di Torino, a cui oggi afferisce la Biblioteca di storia e cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso”, ha espresso la propria disponibilità alla stipula di un contratto di comodato per l’affidamento dei due volumi suddetti;

valutata la volontà di continuare la collaborazione con la Città metropolitana di Torino, come confermato dalla Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, con nota prot. 9978 del 25/05/2026;

visto l’assenso al rinnovo del trasferimento di detenzione dei volumi suddetti in favore della Biblioteca di storia e cultura del Piemonte “G. Grosso” della Città metropolitana di Torino, espressa ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.lgs. 42/2004 dalla competente Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con nota prot. n. 4076 del 8 luglio 2026 (protocollo in entrata n. 13797 del 8 luglio 2026);

alla luce di quanto sopra, preso altresì atto del disposto dell’art. 106 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., la Regione Piemonte intende rinnovare il rapporto di collaborazione con il suddetto Ente finalizzato alla conservazione, fruizione e valorizzazione dei seguenti beni culturali:

1) “Miscellanea di quattro componimenti” in folio piccolo (cm 27,5 x 19)

valore assicurativo € 516,46

- Emanuele Tesauro, Le pompe funebri nelle solenni esequie delPrincipe Tomaso di Savoia Principe di Carignano, Torino, Bartolomeo Zapatta, 1656,
- Emanuele Tesauro, Il cilindro, oration panegirica.... nelle solenni esequie del serenissimo Principe Maurizio di Savoia, Torino, Gio. Sinibaldo, 1657,
- Vittorio Agostino Ripa, Il teatro del dolore. Apparato funebre fatto nel Duomo di Torino dall’altezza Reale di Carlo Emanuele II°, Duca di Savoia, Principe del Piemonte... alle altezze Reali di Christina di Francia, sua madre, e Francesca di Borbone, sua sposa, Torino, Bartolomeo Zavatta, 1664,
- Carlo De Palma, Oratione panegirica per l’altezza Reale Francesca di Borbone, 1664,

2) Giovanni Tonso “De Vita Emmanuelis Philiberti allobrogum ducis et subalpinorum principis libri duo”, Milano Pacifico Pontio e Battista Piccalei, 1602

Valore assicurativo: € 413,17.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti ed indiretti sul bilancio regionale e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella dirigente ad interim del Settore Promozione dei beni Librari ed Archivistici Editoria ed Istituti Culturali;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 8-8111/2024/XI "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e smi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e s.m.i., e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- il d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 89-13551 del 17 giugno 2025 "Approvazione

del Programma triennale della cultura per il triennio 2025/2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11";

- la determinazione n. 472 del 22 novembre 2001 "Acquisto di beni culturali e di strumenti ed attrezzature destinate ad attività culturali. Spesa Lire 2.591.869,122 (Cap. 20370/2001);
- la determinazione n. 529 del 20 dicembre 2001 "Parziale rettifica determinazione n. 472 del 22.11.2001 del Direttore regionale ai beni culturali per variazione fornitura volumi";

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, lo schema di contratto di comodato della durata di anni venti, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (Allegato A), con la Città metropolitana di Torino, finalizzato alla conservazione, fruizione e valorizzazione dei seguenti beni culturali:

1) "Miscellanea di quattro componimenti" in folio piccolo (cm 27,5 x 19)

Valore assicurativo € 516,46

- Emanuele Tesauro, Le pompe funebri nelle solenni esequie delPrincipe Tomaso di Savoia Principe di Carignano, Torino, Bartolomeo Zapatta, 1656,

- Emanuele Tesauro, Il cilindro, oration panegirica.... nelle solenni esequie del serenissimo Principe Maurizio di Savoia, Torino, Gio. Sinibaldo, 1657,

- Vittorio Agostino Ripa, Il teatro del dolore. Apparato funebre fatto nel Duomo di Torino dall'altezza Reale di Carlo Emanuele II°, Duca di Savoia, Principe del Piemonte... alle altezze Reali di Christina di Francia, sua madre, e Francesca di Borbone, sua sposa, Torino, Bartolomeo Zavatta, 1664,

- Carlo De Palma, Oratione panegirica per l'altezza Reale Francesca di Borbone, 1664,

2) Giovanni Tonso "De Vita Emmanuelis Philiberti allobrogum ducis et subalpinorum principis libri duo", Milano Pacifico Pontio e Battista Piccalei, 1602

Valore assicurativo: € 413,17;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

- di individuare il responsabile del procedimento nella dirigente ad interim del Settore Promozione dei beni librari ed Archivistici Editoria e Istituti Culturali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23, lettera d) del D.lgs. n. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A2001D - Promozione dei beni librari e
archivistici, editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Sonia Amarena

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_A_Comodato_Tonso_Miscellanea_v._2.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONTRATTO DI COMODATO TRA LA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO E CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'AFFIDAMENTO DI DUE VOLUMI ANTICHI DI PROPRIETA' DI REGIONE PIEMONTE

Premesso che

la Regione Piemonte, con determinazioni dirigenziali n. 472 del 22/11/2001 e n. 529 del 20/12/2001 della Direzione Beni Culturali, ha acquisito le seguenti opere per destinarle a raccolte di pubblico interesse:

- 1) "Miscellanea di quattro componimenti" in folio piccolo (cm 27,5 x 19) Lire 1.000.000
 - Emanuele Tesauro, Le pompe funebri nelle solenni esequie delPrincipe Tomaso di Savoia Principe di Carignano, Torino, Bartolomeo Zapatta, 1656,
 - Emanuele Tesauro, Il cilindro, oration panegirica.... nelle solenni esequie del serenissimo Principe Maurizio di Savoia, Torino, Gio. Sinibaldo, 1657,
 - Vittorio Agostino Ripa, Il teatro del dolore. Apparato funebre fatto nel Duomo di Torino dall'altezza Reale di Carlo Emanuele II°, Duca di Savoia, Principe del Piemonte... alle altezze Reali di Christina di Francia, sua madre, e Francesca di Borbone, sua sposa, Torino, Bartolomeo Zavatta, 1664;
 - Carlo De Palma, Oratione panegirica per l'altezza Reale Francesca di Borbone, 1664.
- 2) Giovanni Tonso "De Vita Emmanuelis Philiberti allobrogum ducis et subalpinorum principis libri duo", Milano Pacifico Pontio e Battista Piccalei, 1602, Lire 800.000,

con successiva lettera dell'11 febbraio 2002 (prot. n. 2172/31.2), la Regione ha affidato i suddetti volumi alla Biblioteca di storia e cultura del Piemonte "G. Grosso" della Provincia di Torino, al fine di assicurarne la tutela, conservazione e valorizzazione;

la Regione Piemonte intende assicurare la valorizzazione dei beni in oggetto, al fine di permetterne la migliore conservazione, valorizzazione e fruizione da parte della collettività, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

la legge regionale n. 11 del 01.08.2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" dispone, all'art. 14, comma 1 lettera a, che: "La Regione sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale [...] al fine di promuovere e valorizzare la complessità e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese";

il Programma triennale della cultura della Regione Piemonte per il triennio 2025-2027, approvato con DCR. n. 89-13551 del 17 giugno 2025 prevede, all'Allegato A paragrafo 4.5

“Beni culturali di proprietà regionale”, che la Direzione Cultura operi al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione delle opere ad essa affidate;

vista la comunicazione del 19/05/2026 (prot. n. 9671 del medesimo giorno) con la quale la Città metropolitana di Torino ha espresso la propria disponibilità alla stipula di un contratto di comodato per l'affidamento dei due volumi suddetti;

valutata la volontà di continuare la collaborazione con la Città metropolitana di Torino, a cui oggi afferisce la Biblioteca di storia e cultura del Piemonte “G. Grosso”, come confermato dalla Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, con nota prot. 9978 del 25/05/2026;

visto l'assenso al rinnovo del trasferimento di detenzione dei volumi suddetti in favore della Biblioteca di storia e cultura del Piemonte “G. Grosso” della Città metropolitana di Torino, espressa ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.lgs. 42/2004 dalla competente Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta con nota prot. n. 4076 del 8 luglio 2026 (protocollo in entrata n. 13797 del 8 luglio 2026);

alla luce di quanto sopra, preso altresì atto del disposto dell'art. 106 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., la Regione Piemonte intende rinnovare il rapporto di collaborazione con il suddetto Ente finalizzato alla conservazione, fruizione e valorizzazione dei seguenti beni culturali:

1) “Miscellanea di quattro componimenti” in folio piccolo (cm 27,5 x 19)

valore assicurativo € 516,46

- Emanuele Tesauro, Le pompe funebri nelle solenni esequie delPrincipe Tomaso di Savoia Principe di Carignano, Torino, Bartolomeo Zapatta, 1656,
- Emanuele Tesauro, Il cilindro, oration panegirica.... nelle solenni esequie del serenissimo Principe Maurizio di Savoia, Torino, Gio. Sinibaldo, 1657,
- Vittorio Agostino Ripa, Il teatro del dolore. Apparato funebre fatto nel Duomo di Torino dall'altezza Reale di Carlo Emanuele II°, Duca di Savoia, Principe del Piemonte... alle altezze Reali di Christina di Francia, sua madre, e Francesca di Borbone, sua sposa, Torino, Bartolomeo Zavatta, 1664,
- Carlo De Palma, Oratione panegirica per l'altezza Reale Francesca di Borbone, 1664.

2) Giovanni Tonso “De Vita Emmanuelis Philiberti allobrogum ducis et subalpinorum principis libri duo”, Milano Pacifico Pontio e Battista Piccalei, 1602

Valore assicurativo: € 413,17.

Tutto ciò premesso e considerato,

tra

la Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio (c.f. 80087670016), di seguito “La Regione”, rappresentata ai fini del presente contratto dalla Dirigente ad interim del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, domiciliata, per la carica, presso la sede regionale di Piazza Piemonte 1– 10127 Torino

e

la Città metropolitana di Torino (di seguito Città metropolitana), c.f. 01907990012 rappresentato da....., domiciliato, ai fini del presente contratto, presso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 – Oggetto del comodato

1. La Regione affida in comodato gratuito alla Città metropolitana di Torino i seguenti beni culturali, al fine della tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione degli stessi:

- “Miscellanea di quattro componimenti” in folio piccolo (cm 27,5 x 19)

valore assicurativo € 516,46

- Emanuele Tesauro, Le pompe funebri nelle solenni esequie delPrincipe Tomaso di Savoia Principe di Carignano, Torino, Bartolomeo Zapatta, 1656,

- Emanuele Tesauro, Il cilindro, oration panegirica.... nelle solenni esequie del serenissimo Principe Maurizio di Savoia, Torino, Gio. Sinibaldo, 1657,

- Vittorio Agostino Ripa, Il teatro del dolore. Apparato funebre fatto nel Duomo di Torino dall'altezza Reale di Carlo Emanuele II°, Duca di Savoia, Principe del Piemonte... alle altezze Reali di Christina di Francia, sua madre, e Francesca di Borbone, sua sposa, Torino, Bartolomeo Zavatta, 1664;

- Carlo De Palma, Oratione panegirica per l'altezza Reale Francesca di Borbone....., 1664.

- Giovanni Tonso “De Vita Emmanuelis Philiberti allobrogum ducis et subalpinorum principis libri duo”, Milano Pacifico Pontio e Battista Piccalei, 1602

Valore assicurativo: € 413,17.

Art. 2 – Impegni della Città metropolitana

1. La Città metropolitana si impegna a conservare, catalogare, restaurare i beni di cui all'art. 1, assicurando adeguate condizioni ambientali e la massima sicurezza contro eventuali furti, incendi e altre situazioni di emergenza, sia durante eventuali fasi di movimentazione, sia presso l'eventuale luogo di collocazione temporanea e definitiva, sia nel caso in cui i beni suddetti venissero esposti.

2. La consultazione deve avvenire secondo le modalità previste dalle normative vigenti per il materiale raro e di pregio.

3. Al fine di agevolare la consultazione da parte del pubblico, la Città metropolitana può eseguire riproduzioni con tecniche diverse dalla fotocopiatrice, purché non risulti compromesso lo stato di conservazione dei beni suddetti.

4. La Città metropolitana si assume l'obbligo di segnalare immediatamente alla Regione eventuali danni o problemi relativi alla conservazione e alla sicurezza dei beni suddetti.

La Regione Piemonte garantisce l'osservanza degli obblighi posti a carico degli enti pubblici proprietari di beni culturali dal d. lgs. 42/2004 e s.m.i. e richiede alla competente Soprintendenza le autorizzazioni e i pareri previsti dalla vigente normativa in materia di beni culturali, tenendo informata la Città Metropolitana.

5. La Città metropolitana si impegna inoltre a dare esplicito riconoscimento, nei modi e nelle forme da concordare con la Regione, della proprietà dei beni oggetto del presente contratto. La Regione ha facoltà di verificare in qualsiasi momento e circostanza lo stato dei beni suddetti e lo svolgimento di tutte le operazioni sopra indicate.

6. La Città metropolitana informa la Regione nel caso di richieste, anche da parte di terzi, di pubblicazioni di studi attinenti i beni affidati. Copie di tali eventuali pubblicazioni devono essere depositate gratuitamente presso la Regione.

7. La Città metropolitana si impegna, in caso di richiesta da parte di terzi di uso occasionale o riproduzione per fini di lucro dei beni affidati (fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni culturali e le disposizioni in materia di diritto d'autore) a indirizzare le richieste ai competenti uffici regionali, che consentono la riproduzione secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione della richiesta.

8. La Città metropolitana richiede per iscritto alla Regione, il nulla osta per eventuali prestiti di tutti o parte dei beni suddetti per mostre ed esposizioni. Per queste richieste la Regione Piemonte chiede alla Soprintendenza competente le autorizzazioni previste dal D.lgs 42/2004 e s.m.i., tenendo informata la Città metropolitana.

Possibili iniziative espositive o di valorizzazione di particolare rilievo sono preventivamente concordate tra le parti.

Art. 3 – Impegni della Regione

1. I beni oggetto del presente contratto restano di proprietà della Regione che, in costanza e alla cessazione del presente contratto, è tenuta a garantire l'osservanza degli obblighi posti a carico degli enti pubblici proprietari di beni culturali dal d. lgs. 42/2004 e s.m.i. e a mantenere i rapporti con la competente Soprintendenza in ordine ai procedimenti di tutela ai sensi del D.lgs 42/2004.

2. La Regione raccoglie le copie, depositate gratuitamente come previsto all'art. 2 comma 6, di eventuali pubblicazioni di studi attinenti i beni affidati.

3. La Regione provvede ad autorizzare le richieste di riproduzione per fini di lucro, come previsto all'art. 2 comma 7.

4. La Regione provvede a rilasciare a Città Metropolitana il nulla osta per eventuali prestiti di tutti o parte dei beni affidati per mostre ed esposizioni, come previsto all'art. 2 comma 8. Per queste richieste la Regione Piemonte chiede alla Soprintendenza competente le autorizzazioni previste dal D.lgs 42/2004 e s.m.i., tenendo informata la Città metropolitana.

5. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni affidati e le disposizioni sull'uso occasionale o riproduzione per fini di lucro, la Regione autorizza la Città metropolitana a riprodurre i beni stessi con qualsiasi strumento, tecnica,

procedimento e ad usare gratuitamente tali riproduzioni e il materiale prodotto (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, rilievi e altro) in ragione degli oneri assunti dalla Città metropolitana per le attività di conservazione, di studio e di valorizzazione previste dall'art. 2 al comma 1. La Città metropolitana si impegna a cedere gratuitamente alla Regione copia dei materiali, qualora ne faccia richiesta.

Art. 4 – Sicurezza e spese assicurative

1. I beni oggetto del presente contratto sono conservati nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. La Città metropolitana si impegna ad assicurare i beni oggetto del presente accordo per il valore indicato, estendendo la copertura assicurativa già esistente per gli altri beni rari e di pregio della Città metropolitana stessa.

Qualora si rendessero necessarie rivalutazioni degli importi assicurativi indicati, la Regione provvede a darne tempestiva comunicazione alla Città metropolitana.

Art. 5 – Spese

1. A partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, tutti gli oneri diretti e indiretti relativi ai beni oggetto del presente contratto sono a carico della Città metropolitana, che si fa carico delle spese necessarie per la custodia, la vigilanza e la manutenzione dei beni.

2. La stipulazione del presente atto non comporta per la Regione assunzione di impegni di spesa.

Art. 6 – Restauro

1. Ogni trattamento tecnico, intervento di manutenzione e/o restauro dei beni affidati e degli eventuali supporti deve essere preventivamente concordato con la Regione. Per queste richieste la Regione Piemonte chiede alla Soprintendenza competente le autorizzazioni previste dal D.lgs 42/2004 e s.m.i., tenendo informata la Città metropolitana.

2. La Città metropolitana si impegna a trasmettere alla Regione copia di ogni documentazione prodotta.

Art. 7 – Prestiti per mostre, trasferimenti e movimentazioni

1. Le eventuali operazioni di trasporto, imballaggio, movimentazione, allestimento delle opere affidate devono essere condotte da ditte specializzate di primaria importanza e devono essere preventivamente comunicate alla Regione.

Per queste richieste la Regione Piemonte chiede alla Soprintendenza competente le autorizzazioni previste dal D.lgs 42/2004 e s.m.i., tenendo informata la Città metropolitana.

Art. 8 – Durata del comodato

1. Il presente contratto ha una durata di anni venti a decorrere dalla data di sottoscrizione. Essa si risolve nelle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

2. Il presente contratto può essere rinnovato, previo accordo tra le parti, mediante adozione di nuovo atto, restando espressamente esclusa la possibilità di tacito rinnovo.

Art. 9 – Modifiche e controversie

1. Eventuali modifiche al presente contratto, concordate fra le parti, devono essere redatte esclusivamente in forma scritta.
2. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente il Foro di Torino.

Art. 10 – Recesso e scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso può essere esercitato, previo preavviso di almeno sei mesi, da ciascuna parte e comunicato all'altra parte mediante PEC, senza che nulla sia dovuto a titolo di penale o risarcimento danni. Il recesso ha efficacia dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.
2. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di uno dei sottoscrittori, la controparte si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto, di risolvere il presente contratto.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno effetto retroattivo e non incidono pertanto sulla parte di contratto già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 11 – Registrazione

1. Il presente contratto, redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B del d.P.R. n. 642/1972, è sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
2. Il presente contratto è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – titolo I del testo unico del d.P.R. n. 26.04.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato d.P.R. n. 131/1986.
3. Il presente contratto è esente dal pagamento delle spese di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura e limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del citato regolamento.

Art. 13 – Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla disciplina del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto
Torino, lì

Per la Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio:	Per la Città metropolitana di Torino:
--	---------------------------------------

la Dirigente ad interim
del Settore Promozione dei beni librari e
archivistici, editoria ed istituti culturali

.....

(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005)

.....

*(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n.
82/2005)*